



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Verona, sentenza 13.10.2015*

**TAG: Mediazione, conciliazione Corecom, mancato avvio, improcedibilità**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:

J. D. M. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. S. M. M. e dell'avv. F. R., elettivamente domiciliato in CERE A (VR), presso i difensori avv.ti S. M. M. e F. R.

**ATTORE/OPPONENTE**

contro:

V. O. NV (C.F.), con il patrocinio dell'avv. F. P. e dell'avv. L. S., elettivamente domiciliato in VERONA, presso il difensore avv. L. S.

**CONVENUTO/OPPOSTO**

In punto a: opposizione decreto ingiuntivo n. 317/2012 del Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.07.2012, J. M., in qualità di esercente l'impresa individuale di cui alla omonima ditta J. M. ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 317/2012 emesso dalla sezione distaccata di Legnago, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di V. O. NV della somma complessiva di € 6.546,14 oltre gli interessi moratori e le spese legali ivi liquidate, a titolo di corrispettivo di servizi telefonici; rilevata la costituzione in giudizio di entrambe le parti, odierni opponente ed opposta;

rilevato che a scioglimento della udienza del giorno 8 gennaio 2013, con provvedimento del 10 gennaio 2013, il giudice - dato atto che la vertenza non era stata preceduta dal procedimento di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11 della L. 249/1997 - ha invitato la parte opposta a provvedere in tal senso entro 15 giorni, sospendendo il procedimento di opposizione e rinviando la causa all'udienza del 14 maggio 2013 per la prosecuzione del giudizio;

rilevato che alla successiva udienza del 14 maggio 2013, il giudice ha preso atto della dichiarazione di inammissibilità della **procedura conciliativa da parte del CORECOM** ed ha invitato la parte opposta a produrre la documentazione offerta in comunicazione innanzi al citato organismo di conciliazione;

rilevato che a scioglimento della successiva udienza del 16.10.2013, con provvedimento emesso in pari data, ha accertato il mancato inoltro al **CORECOM** della documentazione indicata nella domanda di accesso al tentativo di conciliazione, con conseguente inammissibilità della procedura conciliativa e ritenuta fondata e perdurante la eccezione di improcedibilità svolta da parte opponente - ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rilevato che all'udienza del giorno 13 ottobre 2015, dopo il passaggio della causa dalla sezione distaccata di Legnago al sede del tribunale di Verona, le parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa;

...oooOooo...

rilevato che la **mediazione** della presente controversia **non è stata introdotta neppure dopo l'invito del giudice;**

rilevato che la presente vertenza, attinente alla controversia fra utente e gestore in relazione alla esistenza e all'adempimento di contratto di utenza telefonica, rientra fra quelle indicate nell'art. 1, comma 11 della L. 249/1997 e per le quali è previsto il **preliminare esperimento del procedimento di conciliazione innanzi al CORECOM;**

rilevato che come indicato nella ordinanza del 10 gennaio 2013, da intendersi integralmente richiamata, **il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CORECOM costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale rilevato che il citato art. 1, comma 11 della L. 249/1997 deve essere interpretato nel senso che la sospensione del procedimento giurisdizionale ed il rinvio**

della causa per la prosecuzione del giudizio successivamente all'esperimento del procedimento di conciliazione sia possibile una sola volta;

ritenuto, infatti, **che l'istituto della conciliazione obbligatoria** persegue l'obiettivo di scoraggiare il ricorso al processo, creando un passaggio obbligato di natura stragiudiziale per le controversie sorte fra gestori ed utenti telefonici, in armonia con la linea evolutiva del nostro ordinamento indirizzato ad una generalizzata composizione pre-processuale delle liti, analogamente a quanto si rinviene in altre materie, anche mediante altri istituti, **quali il tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010**; ritenuto che detto istituto tende, quindi, a **realizzare l'interesse dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all'esito del processo**, attraverso la composizione preventiva della lite; ritenuto che il medesimo istituto tende altresì a realizzare l'interesse generale ad un abbattimento del contenzioso giudiziario, perseguendo, quindi, uno scopo evidentemente deflattivo, ritenuto che, nel contemperamento di tali interessi, il legislatore ha sancito che la procedura di conciliazione innanzi al **CORECOM** costituisca condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la quale non può essere azionata fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione;

ritenuto, dunque, che la conseguenza scaturente dal mancato esperimento della procedura di conciliazione appare frutto di precisa scelta legislativa (preclusione alla proponibilità della domanda in via giudiziale), apparendo per contro irragionevole che il legislatore abbia inteso stabilire l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione e al contempo consentire che le parti possano omettere di avviare la relativa procedura pur a fronte di espresso invito da parte del giudice e, dunque, anche in spregio di specifico richiamo giudiziale;

ritenuto, infatti, che diversamente argomentando, sarebbe frustrato l'obiettivo di deflazione del contenzioso, senza con ciò perseguire l'obiettivo di un più rapido soddisfacimento delle posizioni soggettive di coloro che hanno richiesto tutela processuale, stante il sostanziale disinteresse mostrato con l'inerzia a ricorrere allo strumento della procedura conciliativa; ritenuto, in definitiva, che il mancato ottemperamento all'invito del giudice di proporre la domanda entro quindici giorni davanti all'apposito organismo di conciliazione previsto dalla L. 249/1997, disvela la mancanza di interesse della parte a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia e giustifica, pertanto, **una declaratoria di improcedibilità della vertenza giudiziaria**; ritenuto pertanto di accogliere l'eccezione pregiudiziale svolta da parte opponente; conseguentemente deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto della richiamata condizione di proponibilità della domanda giudiziale;

ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico della opposta V. O. NV, in ragione della soccombenza; spese che sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori medi e dello scaglione

di riferimento di cui al nuovo tariffario forense, ma senza l'applicazione della fase istruttoria, che non ha visto lo sviluppo di prove costituende;

P.Q.M.

DICHIARA il presente procedimento di opposizione improcedibile.

REVOCA il **decreto ingiuntivo opposto**.

DICHIARA TENUTO e CONDANNA V. O. NV a pagare a J. M. le spese del presente procedimento, che si liquidano nella somma complessiva di € 111,00 per spese ed € 3.500,00 (quivi già incluse le spese generali, dunque da non ricalcolare); su quest'ultima voce, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 13 ottobre 2015.

Il Giudice Francesco Bartolotti